

Termini e Condizioni generali di servizio

I “Termini e Condizioni Generali di Servizio”, unitamente ai “Termini e Condizioni Particolari di Servizio” applicabili ed agli ulteriori termini e condizioni contenuti nella Business Proposal e nei rispettivi allegati (di seguito, “Contratto”), disciplinano la fornitura dei servizi offerti da Sinerbit S.r.l., con sede legale in Via G. Valentini, 7 - Prato (PO), P. I. IT-01869920478.

Con la sottoscrizione della “Business Proposal” il Cliente accetta integralmente i presenti “Termini e Condizioni Generali di Servizio” (di seguito, anche “TCG”), i “Termini e Condizioni Particolari di Servizio” applicabili (di seguito, anche “TCP”) ed i rispettivi allegati, che dichiara di aver letto e compreso.

PREMESSE

- Sinerbit è specializzata nella prestazione di servizi informatici a privati ed imprese;
- Il Cliente intende affidare, nel rispetto del Contratto, a Sinerbit l'erogazione dei Servizi, come meglio individuati e descritti nella Business Proposal sottoscritta dal Cliente, cui espressamente si rinvia.

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ove non diversamente indicato, i termini utilizzati all'interno del Contratto, in maiuscolo o minuscolo e/o al singolare o plurale, hanno il seguente significato:
 - “Società” e/o “Fornitore” e/o “Sinerbit”: la Sinerbit S.r.l., con sede legale in Via G. Valentini, 7 Prato (PO), P. I. IT-01869920478;
 - “Cliente”: la persona fisica e/o giuridica, come meglio identificata nella Business Proposal, che acquista i servizi prestati dalla Società;
 - “Parti”: Fornitore e Cliente, indicati anche disgiuntamente come “Parte”;
 - “Terza Parte” o “Terzo”: si intende qualsiasi altro soggetto, diverso da Sinerbit e dal Cliente, direttamente o indirettamente coinvolto nell'erogazione dei Servizi;
 - “Contratto”: i termini e le condizioni contenuti nelle presenti TCG, nelle TCP, nella Business Proposal e nei rispettivi allegati e documenti ivi richiamati;
 - “Servizi” o “Progetto”: l'insieme dei servizi pattuiti tra le Parti, come meglio descritti nella Business Proposal.

ART. 2 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse, gli allegati e gli altri documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente accordo. Gli Allegati al presente accordo sono:

1. Termini e Condizioni particolari di servizio
2. Data Processing Agreement
3. Business Proposal
4. Presentazione – Proposta Servizi

In caso di contrasto tra le presenti TCG ed i relativi Allegati, prevarranno i relativi Allegati.

ART. 3 - OGGETTO

Il Contratto regola e disciplina la fornitura dei servizi come meglio individuati e descritti nella Business Proposal (di seguito, “Servizi”), nel rispetto dei termini ed alle condizioni previste nei presenti “Termini e Condizioni Generali di Servizio”, nei “Termini e Condizioni Particolari di Servizio” applicabili, nella Business Proposal, nei rispettivi allegati e della normativa applicabile ai Servizi.

Ove applicabile, i Servizi forniti dalla Società che comportano l'utilizzo da parte del Cliente di beni Hardware e/o Software prodotti da terze parti possono essere soggetti a specifici termini e condizioni da queste stabiliti e pienamente vincolanti nei confronti degli utenti finali, cui espressamente si rinvia. In tali casi, il Cliente dovrà fare riferimento a tali condizioni e/o licenze. Con la sottoscrizione della Business Proposal, il Cliente dichiara di aver preso visione e di aver accettato tali termini e condizioni e/o licenze di terze parti.

ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI FORNITURA DEI SERVIZI

I Servizi erogati dal Fornitore saranno forniti al Cliente secondo le modalità e le tempistiche dettagliate nella Business Proposal e, ove non diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, durante il normale orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00) con espressa esclusione dei periodi di chiusura aziendale e delle festività. Le richieste di intervento al di fuori di tale orario dovranno essere specificamente concordate tra le Parti, sia per le modalità che per i relativi costi.

Fatti salvi gli obblighi di legge, il Fornitore non sarà, in nessun caso, responsabile per eventuali ritardi e/o disservizi derivanti da fatti ad esso non direttamente imputabili, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inadempimenti del Cliente, malfunzionamenti dovuti all'utilizzo improprio dei Servizi da parte del Cliente o del suo personale, accessi non autorizzati, problemi di connettività, malfunzionamenti di prodotti e/o servizi di terzi, ivi inclusi eventuali subfornitori.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente, per quanto di propria competenza, dichiara e garantisce di rispettare i presenti “Termini e Condizio-

ni Generali di Servizio”, i “Termini e Condizioni Particolari di Servizio” applicabili, la Business Proposal, i rispettivi allegati e la normativa applicabile ai Servizi.

Fermo restando quanto sopra, in particolare il Cliente si impegna a:

- pagare al Fornitore il corrispettivo pattuito, nel rispetto dei termini e delle modalità di seguito indicate;
- utilizzare i Servizi nel rispetto del Contratto e della normativa applicabile ai Servizi;
- collaborare attivamente e regolarmente ed in buona fede con la Società, al fine di garantire una corretta esecuzione dei Servizi. In proposito, Il Cliente si impegna a fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei Servizi e a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni circostanza che possa ostacolare o ritardare l'esecuzione degli stessi;
- fornire alla Società dati ed informazioni complete, esatte, esaustive e veritiere, nonché a consegnare senza indebito ritardo tutte le informazioni necessarie e/o richieste dal Fornitore per l'esecuzione dei Servizi;
- comunicare e/o consegnare e/o rilasciare al Fornitore eventuali diritti e/o licenze già in proprio possesso precedentemente alla sottoscrizione della Business Proposal e/o credenziali, consensi e/o approvazioni necessarie per l'esecuzione dei Servizi, nel rispetto della normativa applicabile;
- garantire la disponibilità del proprio personale per la realizzazione di attività necessarie per il corretto svolgimento dei Servizi;
- tenere indenne ed espressamente sollevata la Società da tutte le conseguenze pregiudizievoli a chiunque cagionate derivanti dalla fornitura da parte del Cliente stesso e/o di suoi dipendenti e/o da parte di terzi in nome e per conto del Cliente di dati ed informazioni non veritieri, non corretti, illegittimi e/o incompleti;
- consentire l'accesso alla Società, ai suoi dipendenti e ai dipendenti dei fornitori esterni cui dovesse ricorrere il Fornitore nell'esecuzione dei Servizi, ai locali del Cliente nella misura in cui sia necessario per consentire l'esecuzione dei Servizi e a condizione che tali soggetti rispettino tutte le Policy e le altre normative e regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro;
- consentire l'accesso ai propri sistemi, reti e/o strumenti al Fornitore nella misura richiesta per l'erogazione e messa a disposizione dei Servizi;
- comunicare tempestivamente al Fornitore, non oltre 3 (tre) giorni dalla scoperta, eventuali anomalie, vizi, disservizi, modifiche, aggiornamenti che dovessero verificarsi durante l'erogazione dei Servizi. Resta inteso che al Fornitore non saranno in ogni caso imputabili eventuali ritardi e/o omissioni nell'esecuzione dei Servizi dovuti a causa imputabile al Cliente;
- assicurare al Fornitore la tempestiva disponibilità dei propri locali, strutture ed attrezzature idonee ed in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione del presente accordo;
- ove necessario e/o richiesto dalla Società, garantire la disponibilità del proprio personale per la realizzazione di attività necessarie alla corretta esecuzione dei Servizi.

3. Il Cliente è e resta il solo responsabile per:

- la selezione e l'acquisto, sia precedenti che futuri, da terze parti di hardware, pacchetti software e quant'altro sia necessario e/o comunque intenda utilizzare per e/o nell'esecuzione dei Servizi. Il Fornitore non potrà in nessun caso essere considerato responsabile per la loro eventuale incompatibilità con i Servizi, nonchè per i malfunzionamenti, interferenze ed interruzioni dei Servizi che dovessero risultare dal loro uso;
- le conformità (presenti e future) al Contratto ed a eventuali termini e/o condizioni di terzi applicabili ai Servizi, anche al fine di prevenire conseguenze dannose e deleterie come ad esempio rallentamenti, arresti, alterazioni dei dati e/o indisponibilità di servizi;
- la verifica, prima di ogni intervento della Società in esecuzione dei Servizi, della corretta esecuzione della procedura di salvataggio (duplicazione) su supporti magnetici dei programmi, degli archivi e dei dati presenti sui propri sistemi, dispositivi e/o server. Il Cliente espressamente manleva Sinerbit da qualsivoglia responsabilità al riguardo, sollevando pertanto il Fornitore da qualsivoglia responsabilità per tutti i rischi di perdite o danno ai programmi, archivi e dati presenti, al momento dell'effettuazione dell'intervento, nonchè ai dischi, minidischi dispositivi, schede, collegamenti e modifiche non rimossi precedentemente all'intervento del Fornitore.

Ove applicabile in base ai Servizi, tali attività di duplicazione potranno essere svolte dalla Società, previa specifica richiesta scritta del Cliente che dovrà pervenire a Sinerbit con congruo preavviso. In ogni caso, è e resta esclusivo obbligo del Cliente verificare che tali attività di duplicazione siano state correttamente eseguite prima di ogni intervento della Società.

4. Fatto salvo diverso accordo scritto tra le Parti, è fatto espresso divieto al Cliente di cedere o trasferire a terzi il Contratto o parte di esso, nonchè i diritti e gli obblighi da esso derivanti.

5. Qualora nella esecuzione dei Servizi il Fornitore metta a disposizione hardware o apparecchiature di propria proprietà presso locali o spazi riconducibili al Cliente, quest'ultimo ne è costituito custode. Nel caso di scioglimento del Contratto o di cessazione dell'efficacia dello stesso per qualsiasi causa, gli stessi andranno restituiti al Fornitore dal Cliente a semplice richiesta della Società. Laddove, nell'esecuzione dei Servizi, il Cliente metta a disposizione del Fornitore hardware e/o apparecchiature di propria proprietà presso locali o spazi riconducibili al Fornitore, entro 3 gg. dalla cessazione del Contratto, per qualsivoglia causa, il Cliente si impegna a ritirare, a propria cura e spese, quanto sopra, nel rispetto delle modalità indicate dal Fornitore. Decorso inutilmente tale termine, il Fornitore si intenderà liberato da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

6. Il Cliente riconosce ed accetta che l'esecuzione dei Servizi costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’

Nell’esecuzione del presente accordo, il Fornitore si obbliga, assumendosene le responsabilità, ad eseguire i Servizi a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative applicabili ai Servizi, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel Contratto.

Il Fornitore si impegna ad eseguire i Servizi con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità degli stessi, nonché con attrezzature adeguate per numero, tipo e capacità.

ART. 7 – GARANZIE E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’

1. I Servizi sono eseguiti nel rispetto del Contratto e della normativa vigente, e sono realizzati in aderenza a quanto definito nella Business Proposal e nei relativi allegati. Fatto salvo quanto previsto nei Termini e Condizioni Particolari di Servizio nonché diversi accordi scritti tra le Parti e obblighi di legge, i Servizi sono forniti “così come sono”, senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite.
2. La Società non sarà tenuta a rispondere di eventuali ritardi e/o inadempimenti del Contratto per fatti non direttamente imputabili al Fornitore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) i casi di fermi, degni e/o ritardi dovuti a responsabilità del Cliente e/o dei suoi fornitori; (ii) cause di forza maggiore; (iii) malfunzionamento di hardware, software o dispositivi di terze parti; (iv) danni conseguenti a modifiche alla configurazione originaria introdotte dal Cliente senza autorizzazione espressa del Fornitore; (v) i fermi, i degni e/o ritardi dovuti a improvviso incremento dei volumi di traffico o variazioni di configurazioni hardware o software non dichiarati dal Cliente e non preventivamente concordati con la Società; (vi) eventi fortuiti ed accidentali anche di carattere sanitario e/o meteorologico che rendano obiettivamente
3. In nessun caso la Società sarà ritenuta responsabile per danni di qualunque genere ed a chiunque cagionati derivanti dalla mancata osservanza, nell’uso dei Servizi da parte del Cliente o di terzi, delle norme operative comunicate dal Fornitore e/o da terzi; né per l’ipotesi in cui i danni siano conseguenza diretta e/o indiretta dell’uso e/o del mancato uso dei Servizi, negligenza, imprudenza, imperizia del Cliente e/o di terzi, manomissione, intervento, integrazione e/o modifica degli aggiornamenti attuati dal Cliente e/o da terzi non autorizzati dal Fornitore, ovvero da caso fortuito e/o forza maggiore, ivi compresi scioperi aziendali o del personale addetto all’assistenza.
4. La Società non risponde di eventuali danni diretti o indiretti, comunque subiti dal Cliente e/o da terzi nell’esecuzione dei Servizi, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
5. Fatti salvi obblighi inderogabili di legge, la responsabilità complessiva della Società in conformità oppure in relazione ai Servizi sarà limitata alla somma corrisposta dal Cliente per i Servizi nel periodo di riferimento.

ART. 8 - MODIFICHE DELL'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. Il Cliente non potrà dar corso ad alcuna variazione delle attività di cui al Progetto, ivi incluse le variazioni di cui all'art. 1660 e 1661 Codice Civile, che non formi oggetto di accordo scritto tra le Parti.
2. Le Parti potranno concordare l'erogazione da parte del Fornitore di servizi aggiuntivi, i quali formeranno oggetto di uno o più addendum al presente accordo. A ciascun addendum si applicheranno le condizioni di cui al presente accordo, ove non espressamente ivi derogate.

ART. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

1. I Servizi saranno utilizzati dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale del Fornitore e/o di terzi. Per quanto di propria competenza, il Fornitore dichiara e garantisce di erogare i Servizi nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dei terzi.
2. Sinerbit è e resta piena ed esclusiva titolare e/o licenziataria dell'eventuale software, necessario o utile per l'esecuzione dei Servizi, che il Fornitore abbia autonomamente sviluppato o comunque dallo stesso utilizzato ad altro titolo (di seguito, "Software del Fornitore"). Sinerbit è e resta altresì unica titolare di ogni e più ampio diritto su qualsivoglia opera e/o personalizzazione che il Fornitore abbia autonomamente sviluppato, compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i diritti d'autore, marchi, segreti commerciali, nomi commerciali, diritti di
 1. Fatto salvo quanto diversamente indicato nella Business Proposal nonché quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo, il Cliente sarà pieno ed esclusivo titolare a titolo definitivo, senza compenso ulteriore rispetto al corrispettivo pattuito nella Business Proposal, di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale nonché di ogni altro diritto sui siti web, e-commerce, software e/o sulle personalizzazioni realizzate dal Fornitore su commissione del Cliente in esecuzione del Servizio.
 2. Eventuali diritti di proprietà intellettuale relativi a contenuti e/o opere di terzi cui il Cliente può accedere mediante l'utilizzo dei Servizi sono di proprietà dei rispettivi titolari e possono essere tutelati dal diritto d'autore o da altre leggi in materia di proprietà industriale. Il Cliente dichiara di aver preso visione ed accettare eventuali condizioni di detti terzi, cui espressamente si rinvia, manlevando espressamente la Società da qualsivoglia responsabilità in merito.
3. Qualsiasi licenza concessa ai sensi del presente articolo termina immediatamente:
 - a. in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto;
 - b. se il Cliente tenta di aggirare le misure tecniche di protezione utilizzati in connessione con il

Software e/o i Servizi scelti;

c. se il Cliente utilizza i Servizi in violazione dei termini del Contratto, delle condizioni di terzi ove applicabili e/o di obblighi di legge.

4. Il Cliente autorizza il Fornitore ad utilizzare la propria denominazione, marchi e/o altri segni distintivi per brochure, pubblicità o altre forme di comunicazione aventi carattere promozionale (ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pubblicazione su siti web e/o social del Fornitore), ed a fare riferimento al rapporto professionale con il Cliente al fine di promuovere se stessa, i propri servizi o società ad essa in qualunque modo collegate, fatto salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

ART. 10 – DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La durata del Contratto è indicata nella Business Proposal e decorre dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il Cliente riconosce ed accetta che, ove non diversamente indicato, i Servizi che includono prestazioni periodiche e/o continuative hanno durata di un anno solare decorrente dalla sottoscrizione della Business Proposal, e si intenderanno automaticamente rinnovati alla scadenza per uguale periodo di un anno solare, salvo disdetta di una Parte comunicata all'altra a mezzo PEC con almeno 60 (sessanta) giorni solari di preavviso.
2. Il Fornitore potrà recedere anticipatamente in qualunque momento dal Contratto tramite comunicazione da inviarsi al Cliente con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari. Il recesso avrà efficacia dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso esercitata via PEC o dalla data successiva al detto ricevimento eventualmente indicata nella predetta lettera. È escluso il recesso anticipato del Cliente, fatti salvi diversi accordi scritti tra le Parti.
3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito nella Business Proposal, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto ai sensi ed agli effetti degli artt. 1456 s.s. c.c. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - Procedura concorsuale a carico di una delle Parti;
 - Inadempimento di una Parte agli obblighi come sanciti dal presente Contratto, cui non sia stato posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dalla messa in mora dell'altra Parte comunicata via PEC.
4. Sinerbit potrà altresì risolvere il Contratto ai sensi ed agli effetti degli artt. 1456 s.s. c.c. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - Variazioni societarie del Cliente;
 - Ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi da parte del Cliente;
 - Mancato rispetto da parte del Cliente anche di uno solo degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi del

Contratto;

- Cessazione, per qualunque causa, dell'attività imprenditoriale e/o professionale del Cliente.

5. Le Parti riconoscono ed accettano che in tutti i casi di cessazione o scioglimento del Contratto, a qualsiasi causa dovuto:

- l'esecuzione dei Servizi verrà sospesa;
- il Cliente sarà tenuto a pagare alla Società l'intero importo dei corrispettivi pattuiti per i Servizi fino alla scadenza naturale del Contratto;
- fatti salvi obblighi di legge, Sinerbit provvederà a restituire al Cliente le informazioni di proprietà di quest'ultima utilizzati dalla Società per l'esecuzione dei Servizi.

6. Fermo restando quanto previsto nel Contratto e fatti in ogni caso salvi eventuali azioni della Società per il risarcimento del danno nonché eventuali ulteriori azioni previste dal Contratto e/o dalla legge, Sinerbit potrà legittimamente sospendere i Servizi, automaticamente e senza necessità di ulteriori comunicazioni, qualora il Cliente sia inadempiente anche ad uno solo degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi del Contratto. In tali casi, la sospensione dell'erogazione dei Servizi non potrà mai costituire inadempimento contrattuale da parte del Fornitore. Il Cliente rinuncia altresì sin da ora ad ogni richiesta di risarcimento per tutti gli eventuali danni determinati dalla sospensione dei Servizi, sollevando il Fornitore da qualsivoglia responsabilità al riguardo. Laddove Sinerbit, a proprio insindacabile giudizio, ritenga che siano state rimosse e/o eliminate le cause che avevano comportato la sospensione dei Servizi, la Società si riserva di valutare, a propria discrezione, se ripristinare l'esecuzione dei Servizi o risolvere il Contratto ai sensi ed agli effetti del presente articolo.

ART. 11 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

1. I corrispettivi per i Servizi e le relative tempistiche e modalità di pagamento sono indicati nella Business Proposal. Tutti i corrispettivi dovuti dal Cliente per i Servizi resi dalla Società sono in euro, al netto di IVA e di quanto non espressamente indicato come compreso.
2. Nei casi in cui, a titolo di corrispettivo, il Cliente debba corrispondere al Fornitore canoni una tantum e/o canoni periodici anticipati, il relativo importo sarà dovuto e fatturato indipendentemente dall'effettivo uso del servizio e/o in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto. Nei casi in cui a titolo di corrispettivo il Cliente debba corrispondere al Fornitore canoni annuali di abbonamento, il relativo importo si intende comprensivo di tutte le attività relative al Servizio commissionato svolte nell'arco di ciascun periodo di 12 mesi, salvo eventuali prestazioni aggiuntive concordate per scritto tra le Parti.
3. Salvo diversi accordi scritti tra le Parti, saranno a carico del Cliente le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale del Fornitore. I pagamenti relativi a eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio del personale

del Fornitore saranno fatturati su base mensile posticipata.

4. Ove applicabile in base ai Servizi, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare ad ogni fine anno un aumento dei prezzi pari all'indice ISTAT più un punto percentuale (+1%), senza necessità di ulteriori comunicazioni.
5. I Servizi saranno fatturati nel rispetto del momento impositivo come determinato dalla vigente normativa fiscale. Le fatture saranno emesse sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente, cui è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta a mezzo e-mail e/o PEC di ogni variazione dei dati necessari per procedere alla fatturazione.
6. Il pagamento degli importi dovuti dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni fine mese dall'emissione della fattura, o secondo quanto diversamente indicato nella Business Proposal. In ogni caso di ritardo nei pagamenti pattuiti, saranno dovuti dal momento della scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori ed il rimborso delle spese per il recupero credito previsti dal D.lgs. n. 231 del 9.10.2002 e s.m.i.
7. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi, comprensivi degli eventuali interessi maturati, non dovesse avvenire per l'intero o per il saldo eventualmente dovuto, entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto, il Fornitore, ai sensi dell'art.1460 c.c., potrà sospendere l'erogazione dei Servizi, automaticamente e senza necessità di ulteriori comunicazioni. La sospensione dell'erogazione dei Servizi non potrà mai costituire inadempimento contrattuale da parte del Fornitore. Restano in ogni caso dovuti gli importi per capitale ed interessi maturati.

ART. 12 - DIPENDENTI DELLE PARTI

1. Per l'intera durata dei Servizi e per un periodo ulteriore di 24 mesi dopo la cessazione degli stessi a qualsiasi titolo intervenuta, il Cliente non potrà formulare offerte di lavoro e/o di collaborazione professionale alle risorse della Società. Nel caso ciò avvenga, senza pregiudizio per il diritto della Società al risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Cliente sarà obbligato a pagare una penale pari all'ammontare, a seconda del caso, (i) di 2 (due) anni di retribuzione lorda del dipendente a cui sia stata presentata la predetta offerta ovvero (ii) dell'importo dei corrispettivi versati dal Fornitore nei 2 (due) anni precedenti al collaboratore a cui sia stata presentata la predetta offerta.
2. Le Parti si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati personali trattati per il perfezionamento del Contratto e la gestione del rapporto contrattuale. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del Contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale, se designati.
3. Ciascuna Parte conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.
4. Il Cliente è, a seconda dei casi, Titolare e/o Responsabile del trattamento dei dati personali trattati dal Fornitore per l’esecuzione dei Servizi. In tal senso, il Titolare esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto al Fornitore, che viene nominato responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così come indicato nel Data Processing Agreement allegato.

ART. 14 – SUBFORNITORI

1. Il Cliente autorizza il Fornitore ad avvalersi di eventuali soggetti terzi in qualità di subappaltatori e/o collaboratori e/o subfornitori e/o a qualsiasi altro titolo intervengano nell’esecuzione di tutto o parte dei Servizi.

ART. 15 – RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui le stesse verranno in possesso o di cui vengano a conoscenza, o comunque abbiano raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del presente accordo che, per normativa, natura o altra circostanza, siano da reputare coperte da riservatezza.
2. Ai fini del presente accordo sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
 - Relative ad attività passate, presenti o future di Parte comunicante e riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le

informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al presente accordo;

- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.

3. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico per fatto non imputabile alla Parte Ricevente.
4. La Parte che riceve le informazioni (“Parte Ricevente”) si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel presente accordo le informazioni coperte da riservatezza di proprietà o comunque fornite dall'altra Parte (“Parte comunicante”) nello svolgimento dei Servizi e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione dei Servizi.
5. Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La Parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Parte Comunicante al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Parte Comunicante.
7. Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
8. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Riservate dell'altra Parte alla cessazione, per qualsiasi motivo, degli effetti del presente accordo.
9. Le Parti prendono atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente accordo e per un ulteriore periodo di 6 mesi.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E COMPETENZA

1. Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana.
2. Per tutte le controversie derivanti dal presente accordo o in relazione allo stesso sarà competente in via esclusiva il foro di Firenze.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

1. Per quanto non diversamente indicato nel presente accordo o nei relativi allegati, qualsiasi comunicazione, istruzione o autorizzazione debba essere data ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata in forma scritta e recapitata a mezzo PEC, o raccomandata A/R ai recapiti indicati nella pagina <https://sinerbit.com/contatti/>.
2. Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte del destinatario.
3. Eventuali modifiche dei recapiti indicati al presente articolo dovranno, a pena di inefficacia, essere comunicate all'altra Parte per scritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, con almeno 30 (trenta) giorni solari di preavviso.

ART. 18 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Le Parti restano autonome, senza vincoli di esclusiva ed il Contratto non comporta alcuna affectio societatis tra le medesime e, conseguentemente, nessuna Parte potrà rappresentare, assumere impegni in nome e per conto dell'altra in qualunque modo, restando inteso e convenuto che ciascuna Parte resta unica responsabile delle obbligazioni assunte col presente Contratto, non costituendosi alcuna obbligazione solidale tra le medesime.
2. Ogni modifica, proroga, integrazione o accordo di rescissione del Contratto dovrà essere stipulato per iscritto ed essere sottoscritta dalle Parti a pena di nullità.
3. Qualora una delle clausole del Contratto dovesse essere dichiarata invalida, illecita o inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, le rimanenti condizioni continueranno ad avere efficacia per la/le Parte/i non inficiata/e da detta clausola, che verrà sostituita con altra che mantenga il senso voluto dalle Parti.
4. Il mancato o ritardato esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, facoltà o poteri ad essa attribuiti in virtù del Contratto opererà quale rinuncia circoscritta a singolo caso, e non ne impedirà l'esercizio successivo.
5. L'eventuale concessione di proroghe o di altre forme di dilazione di una Parte in favore dell'altra non modificheranno in alcun modo le responsabilità individuate dal presente Contratto a carico di ciascuna Parte.

6. Le Parti hanno valutato congiuntamente che l'esecuzione dei Servizi presuppone il porre in essere attività meramente intellettuali con esclusione, pertanto, degli obblighi di cui all'art. 26, terzo comma, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, segnatamente, con esclusione dell'obbligo di redazione del DUVRI e di individuare specificamente i costi per la sicurezza.
7. In corso di validità del presente Contratto, è fatto divieto al Cliente di affidare tutti o parte dei Servizi a terzi dallo stesso autonomamente individuati. Le Parti concordano altresì espressamente che la violazione di quanto disposto al presente articolo dà diritto al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e ss. c.c.